

IN BREVE n. 050-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

DAL TAR

I riposi giornalieri spettano al padre militare anche se la mamma è casalinga

Il Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte sez.1°, con sentenza numero 1189 del 9 novembre 2012, ha accolto il ricorso di un padre in merito al diritto di entrambi i genitori a partecipare alla cura dei figli. La particolarità della sentenza sta nel fatto che il papà è un militare dell'arma dei Carabinieri e che la mamma è una casalinga.

Il militare aveva chiesto il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'articolo 40 D.L.vo. n.151/2001 (c.d. permesso di allattamento) che erano stati rifiutati dal proprio Comando proprio per il fatto che la moglie è casalinga e che quindi spettava a Lei badare ai figli.

L'intervento del TAR ha, invece, evidenziato come il fatto che la mamma sia casalinga non discrimini il lavoratore dal non poter partecipare alla cura dei propri figli.

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2001 numero 151

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità

Articolo 40 - Riposi giornalieri del padre

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
 - a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
 - b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
 - c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
 - d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

IN ALLEGATO A PARTE - TAR PIEMONTE Sentenza n. 1189 del 9.11.2012

(documento 209)

MIN. LAVORO Lettera circolare n.C/2009 del 16.11.2009

(documento 210)

INPS Circolare n. 118 del 25.11.2012

(documento 211)

PERCHE' NON DECOLLA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Su Plus24, l'inserto del sabato di Sole 24Ore, si legge che “la previdenza complementare non decolla, anzi riscuote scarso consenso tra i risparmiatori”.

Ma perché non decolla?

Forse, specialmente in una certa fascia di età, una cultura di sicurezza sulla previdenza obbligatoria, ma nelle fasce più giovani, oltre al tradizionale “la vecchiaia è lontana, ci penserò poi”, la mancanza

non tanto di cultura, ma dei soldi necessari per una costruzione, su cui poggia però una grossa incertezza nel futuro, avvalorata dalle tante riforme in pejus e dalle mazzate volte ai fondi previdenziali dei professionisti le cosiddette Casse privatizzate.

Ed ecco una domanda che da una risposta: il sacrificio odierno, fino a che punto si tradurrà tra 30 o 40 nell'aspettativa sperata?

MATRIMONI DI COMODO

LEGGE 111 del 15 luglio 2011 - Conversione in legge del Decreto Legge 6/7/2011 n. 98

Articolo 18 - Interventi in materia previdenziale

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.

Il provvedimento, definito "norma antibadanti," è finalizzato ad evitare matrimoni di comodo tra un vecchio e una giovane al fine di una pensione di reversibilità alla morte del vecchio titolare di una pensione. Già nel remoto vigeva una norma che non riconosceva una reversibilità in mancanza di un certo numero di anni di unione matrimoniale in caso di unioni tra due soggetti con un discreto divario di età, di cui uno anziano.

Tutte le limitazioni e i vincoli temporali (differenza di età fra i coniugi, durata di due anni del matrimonio, ecc. previsti dall'articolo 6 della legge 22 novembre 1962 numero 1646), esistenti quando il matrimonio fosse stato contratto dopo la cessazione dal servizio e comunque dopo il 65esimo anno di età, furono aboliti dalla Corte costituzionale con le sentenze 587 del 3 maggio 1988 (e 123 del 7 marzo 1990).

Dal 1 gennaio 2012 dunque la reversibilità a favore del coniuge superstite iscritto all'Inps, ivi compresa la gestione separata, e alle forme esclusive o sostitutive dell'Ago per matrimoni contratti oltre il 70esimo anno, con differenza di età tra i due coniugi inferiore ai 20 anni e di durata inferiore ai 10 anni, subiranno delle decurtazioni in ragione del 10 per cento per ogni anno mancante ai 10 anni, con riparametrazione per le durante di frazione di anno.

La decurtazione non è operante nei casi di presenza di figli di minore età, studenti (per gli universitari non fuori corso sino al 26esimo anno e gli studenti delle scuole superiori in regola cogli studi sino al 21esimo anno di età) o inabili.

Opera inoltre la scure prevista dall'articolo 1 comma 41 Tabella F della legge Dini che aggancia la reversibilità al reddito del coniuge superstite.

TABELLA F

(v. articolo 1, comma 41 legge 335 dell'8 agosto 1995)

Tabella - relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento i di reversibilità
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo dei Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità

MINORI - CARTA DI IDENTITÀ

Il Ministero degli Interni (circolare 15/2011) ha precisato che le disposizioni relative al rilascio e durata dei documenti ai minori si applicano anche alle carte di identità per minori (decreto sviluppo 70/2011 articolo 10 comma 5) non valide per l'espatrio.

Pertanto per le carte di identità per minori valide dell'espatrio necessita il consenso di ambedue i genitori, mentre per quelle non valide per l'espatrio è sufficiente la richiesta di chi ha la potestà genitoriale.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN.INTERNO Circ. n. 15 del 26.05.2011 (documento 212)

DISOCCUPAZIONE e PROSECUZIONE VOLONTARIA

L'INPS con messaggio 20286 del 10 dicembre 2012 comunica che durante il periodo di godimento della indennità di disoccupazione o dell'indennità di mobilità il disoccupato può richiedere l'autorizzazione ai versamenti volontari previdenziali: l'indennità di disoccupazione si pone come semplice causa di sospensione dal versamento dei contributi e non come causa di preclusione all'autorizzazione dei versamenti volontari.

Ma quanti disoccupati hanno la possibilità degli esborsi per una volontaria? Forse il sacrificio può essere sentito e sopportato nell'ipotesi di un breve periodo utile poter traghettare alla pensione!

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 50 del 17.04.2008 (documento 213)

DALLA CASSAZIONE

P.A. Attenti al doppio lavoro - Possibile il licenziamento

Il dipendente pubblico non può esercitare altra attività (nella fattispecie si trattava di un pubblico dipendente che prestava saltuaria attività come commesso presso un negozio di una parente), se non espressamente autorizzato dalla propria Amministrazione, anche se non è prevista la corresponsione di un compenso ed è effettuata in modo discontinuo.

L'aggravante che legittima il licenziamento del lavoratore pubblico, ad avviso della Suprema Corte, sta nel fatto che quest'ultimo prestava la propria attività anche durante l'orario di lavoro e nei periodi di malattia.

Corte di Cassazione - sentenza numero 20857 del 26 novembre 2012

Vedi Brevia 13/2011 (P.A. - ATTENZIONE AI DOPPI INCARICHI di Marco Perelli Ercolini)

Lavoratore continuamente ammalato

Trattasi di lavoratore ripetutamente in vacanza nel Madagascar con conseguenti assenze dal lavoro per lunghi periodi per reiterati attacchi acuti di malaria.

La mancata prestazione lavorativa in conseguenza dello stato di malattia trova tutela nelle disposizioni contrattuali e codicistiche a condizione che non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore, che comporti un rischio elevato che supera il livello della mera probabilità, assumendo un rischio che supera il livello della mera eventualità per raggiungere quello della altissima probabilità. Il lavoratore deve infatti tenere un comportamento conforme ai principi di correttezza e buona fede che debbono presiedere alla esecuzione del contratto e che,

nel rapporto di lavoro, fondano l'obbligo in capo al lavoratore subordinato di tenere, in ogni caso, una condotta che non si riveli lesiva dell'interesse del datore alla esecuzione della prestazione.

Corte di Cassazione - sentenza numero 1699 del 25 gennaio 2011

L'ASSENZA PER MALATTIA VA COMUNICATA AL DATORE DI LAVORO

Anche se il certificato medico per malattia viene inoltrato direttamente dal medico (prima doveva essere il lavoratore a presentarlo al proprio datore di lavoro), il lavoratore ammalato non è esonerato dall'obbligo di comunicare, prima dell'orario di inizio dell'attività lavorativa, l'assenza al fine dell'organizzazione del lavoro e per disporre la visita fiscale.

Lo precisa il Tribunale di Bologna sezione lavoro con la sentenza 1041/2012 nei riguardi di un dirigente scolastico.

DIFENDIAMO IL SSN

Molti dicono che il SSN è gratuito. Non è vero, infatti non è pagato direttamente dal malato, ma tutti con modalità scalare secondo il proprio reddito pagano le tasse che servono appunto per pagare i servizi che lo Stato dà ai cittadini, pertanto c'è già un pagamento indiretto secondo le singole capacità di reddito per gli eventuali servizi assistenziali erogati dal SSN.

Ciò va tenuto ben presente di fronte alla affermazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: *chi ha maggiore possibilità di contribuzione dovrebbe pagare di più tenendo conto della sua effettiva capacità di reddito.*

Piuttosto vediamo come gli evasori parassitino alle spalle di coloro che onestamente fanno il loro dovere di cittadino.

A proposito di tasse, ricordiamo che diversi anni fa erano pagate singolarmente molte tipologie di tasse, che furono poi raggruppate in una unica imposta da Ezio Vanoni, sommatoria delle singole voci, con trattenute, ove possibile, alla fonte e conguagli in sede di dichiarazione dei redditi.

Da alcuni anni però essendo arrivata l'imposizione fiscale a tetti molto alti si usa lo stratagemma di reintrodurre nuove imposizione per singoli voci di servizio.

Ora si vuole reintrodurre una seconda tassa per la salute! Oppure se vuoi pagati l'assicurazione!

Però fino a che punto è legittimo condizionare un servizio, nella fattispecie la tutela salute, bene costituzionalmente protetto, anche a un ulteriore balzello modulato secondo il reddito?

Aboliamo invece i benefici della casta e le spese inutili che ruotano nella sanità e che non sono tutela della salute!

RICOVERO IN RSA - REGOLE PER PAGARE LA RETTA

da DoctorNews del 12 dicembre 2012 - Avv. Ennio Grassini

Una struttura sanitaria assistenziale ha convenuto in giudizio il marito e le figlie di una donna ricoverata al fine di ottenere il pagamento del residuo della retta giornaliera, sostenendo di aver ricevuto somme minori rispetto a quelle dovute, in particolare da una delle figlie, che aveva sottoscritto una "domanda di ammissione e dichiarazione di impegno al pagamento della retta di mantenimento". I congiunti della paziente, a loro volta, hanno chiesto la restituzione degli importi pagati in misura maggiore, in quanto calcolati erroneamente dal Comune in funzione dei rispettivi redditi.

Il giudice ha preliminarmente ritenuto che la clausola sull'onere di pagamento del prezzo sottoscritta con la casa di cura è nulla, perché contraria alle disposizioni di legge che stabiliscono, nel caso di assistenza sanitaria, il ricovero in strutture convenzionate con il Ssn con una retta posta per metà a carico dell'Asl e per metà del Comune, con compartecipazione da parte dei ricoverati e dei loro congiunti.

La sentenza ha poi chiarito che nel caso di ultrasessantacinquenni non autosufficienti la quota di compartecipazione del privato al costo del servizio assistenziale è determinata tenendo conto della sola situazione economica dell'avente diritto alla prestazione e non anche del reddito dei suoi familiari.

Il Tribunale ha, infatti, respinto la richiesta della struttura assistenziale, condannandola alla restituzione delle somme versate in eccesso dai congiunti della paziente.

PENSIONATI e ECM E ASSICURAZIONE PROFESSIONALE


Il medico pensionato è tenuto obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento e a stipulare la assicurazione per il rischio professionale?

Il quesito è stato rivolto per tramite la Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) alla Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Ebbene i pensionati, seppur iscritti all'Albo professionale, che non svolgono la professione in modo abituale non sono tenuti né ai corsi ECM, né alla stipula di una assicurazione contro il rischio professionale. Infatti la semplice condizione di iscrizione all'Albo professionale non implica né i corsi ECM né l'assicurazione, al contrario è l'esercizio della professione che ancora all'aggiornamento e, dal prossimo 13 agosto 2013 salvo ulteriori proroghe, alla assicurazione contro il rischio professionale, anche se per l'esercizio professionale è per legge obbligatorio essere iscritto all'Ordine dei medici chirurghi o degli odontoiatri, per non incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria.

COSTITUZIONE ITALIANA

articolo 37, co 1: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione."



Purtroppo le norme di tutela della lavoratrice madre sono ancora piuttosto carenti e molte donne dopo la gravidanza sono costrette al licenziamento per seguire la famiglia.

PROCURA DI MILANO - ARCHIVIATO IL 70% DELLE COLPE

MEDICHE da DoctorNews del 13 dicembre 2012

Il 70% delle cosiddette "colpe mediche" denunciate a Milano finisce in archiviazione e quindi con il proscioglimento dei medici finiti sotto inchiesta. È il significativo dato che emerge dal "Bilancio di responsabilità sociale 2011-12" presentato ieri dal procuratore capo Edmondo Bruti Liberati. Un dato che testimonia - anche se non viene precisato nella relazione - che certamente sono in aumento denunce da parte di pazienti per presunte colpe dei medici nell'ambito della loro attività. Denunce che, però, alla fine delle indagini risultano prive di fondamento. «La definizione con

richieste di archiviazione - si legge nella relazione della Procura - quasi sempre accolte dal gip, si aggira attorno al 70%».

2013 - QUOTA “A” DEL FONDO GENERALE ENPAM

CONTRIBUTI QUOTA A per il 2013 (indicizzazione Istat giugno 2011-giugno 2012 pari all'3,825.%) riscossi mediante cartella esattoriale			
fasce di età	contributo	contributo maternità (*)	totale
sino al compimento del 30° anno di età	201,34	38,20	239,54
dal 30° sino al compimento del 35° anno	390,82		429,02
dal 35° sino al compimento del 40° anno	733,41		771,61
dal 40° sino al compimento del 65° anno	1.354,46		1.392,66
iscritti ammessi al contributo ridotto	733,41		771,61

(*) Hanno diritto all'indennità erogata dall'Enpam le professioniste madri (o se aventi titolo anche i padri) nei casi di maternità, adozione e aborto che non percepiscono da altro ente alcuna indennità o retribuzione nel periodo assistibile.

Il pagamento può essere effettuato in una unica rata oppure in 4 rate (aprile, giugno, settembre e novembre di ciascun anno), attualmente previo invio dell'avviso bonario da parte dell'esattore. Se l'avviso bonario arriva dopo la scadenza di una o più rate, il versamento va effettuato entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento novembre 2012
Pubblicato il 13 dicembre 2012

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	106,2
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	- 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 2,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 5,7

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA). Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 13/12/2012 per il mese di novembre 2012

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9	133,2 3,3	133,5 3,3	134,2 3,5	134,8 3,8	135,4 4,0	135,5 3,9	135,2 3,7	135,2 3,4	134,7 2,6	134,5 2,0
2009 %	134,2 1,5	134,5 1,5	134,5 1,0	134,8 1,0	135,1 0,7	135,3 0,4	135,3 -,1	135,8 0,2	135,4 0,1	135,5 0,2	135,6 0,7	135,8 1,0
2010 %	136,0 1,3	136,2 1,3	136,5 1,5	137,0 1,6	137,1 1,5	137,1 1,3	137,6 1,7	137,9 1,5	137,5 1,6	137,8 1,7	137,9 1,7	138,4 1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011 %	101,2 2,2	101,5 2,3	101,9 2,5	102,4 2,6	102,5 2,6	102,6 2,7	102,9 2,7	103,2 2,8	103,2 3,0	103,6 3,2	103,7 3,2	104,0 3,2
2012 %	104,4 3,2	104,8 3,3	105,2 3,2	105,7 3,2	105,6 3,00	105,8 3,1	105,9 2,9	106,4 3,1	106,4 3,1	106,4 3,1	106,2 2,4	

da Tax & Lex

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera

collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)."

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - NOVEMBRE 2012

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2011 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 novembre ed il 14 dicembre 2012, del **2,961538%**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

NEVE - CATENE O GOMME DA NEVE?

Attenzione per strade fuori dei centri abitati l'ente proprietario della strada potrebbe pretendere l'utilizzo esclusivo dei pneumatici invernali qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per la incolumità delle persone mediante ricorso soluzioni alternative. Questa è una novità introdotta nella conversione del DL 179/2012 approvata in via definitiva dalla camera il 13 dicembre.

Il provvedimento presenta delle criticità: in particolare, l'obbligo di montare pneumatici da neve fuori del centro abitato poggia su elementi variabili e potrebbe essere fatto valere in modo non uniforme per tratte stradali confinanti a diversi enti, inoltre mancherebbe la segnaletica stradale (tutta ancora da definire) da utilizzare per rendere noto l'obbligo.

RICONGIUNZIONI PREVIDENZIALI - ALTRO COLPO ALLA PREVIDENZA

Con la legge di stabilità si tornerebbe alla gratuità delle ricongiunzioni dei periodi contributivi in più gestioni, ma con lo scotto di assegni pensionistici ridotti. Il nuovo istituto si chiama "totalizzazione retributiva": ogni ente al quale sono stati versati contributi pagherà la propria quota di pensione sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento e non una unica pensione calcolata sulla sommatoria di tutti i periodi

Ricordiamo che abolita la legge 322/1958 che permetteva a coloro che cessavano un rapporto di lavoro nel settore pubblico senza aver maturato il diritto alla pensione per mancanza del requisito dell'età anagrafica, di trasferire gratuitamente i propri contributi all'INPS ai fini del riconoscimento della pensione una volta raggiunto il requisito, in quanto non previsto dall'INPDAP, la circolare numero 18 dell'8 ottobre 2010 prevede ora che tale facoltà possa essere esercitata anche dall'INPDAP in presenza dei requisiti minimi richiesti di età e contribuzione indipendentemente

della sussistenza del rapporto di lavoro in atto o sia cessato il rapporto di lavoro, cioè che i suddetti requisiti siano raggiunti in costanza di attività lavorativa.